



REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI CHIETI


CONTRATTO DI FIUME COMUNI DI:
ARIELLI-CANOSA SANNITA-CRECCHIO-ORTONA-TOLLO

PISTA CICLABILE "VIA DEI MULINI"

(Fondi PAR FAS 2007-2013 Linea di azione I.3.3.a)

Progetto Definitivo - Esecutivo

Tavola A14 - Schema del Contratto di Appalto



16/11/2015

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

arch. Giovina Scioletti
geom. laur. Antonio Centofanti
geom. laur. Giandomenico Scioletti

Capitolo 1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**CONTRATTO D'APPALTO
 PER L'ESECUZIONE DI
 Pista ciclabile via "Dei Mulini" lungo il Fiume Arielli**

			euro
a)		Lavori a base d'asta	
b)		Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
c)	a)+b)	Totale appalto	
d)		Ribasso di gara	
e)	a)-d)	Importo dei lavori al netto del ribasso di gara	
b)		Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
f)	d)+b)	Totale contratto	

Provincia di Chieti		Per Appaltatore
---------------------	--	-----------------

ENTE: Provincia di Chieti

Repertorio n. del

CONTRATTO D'APPALTO

per la realizzazione della pista ciclabile via dei mulini lungo il Fiume Arielli

L'anno, il giorno del mese di, presso gli uffici di in tra:

a) nato a il che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Teglio codice fiscale e partita IVA che rappresenta nella sua qualità di di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ente appaltante";

b)..... nato a il residente in via in qualità di dell'impresa con sede in via codice fiscale e partita IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";
componenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO

- che con provvedimento n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori Opere di urbanizzazione primaria nella zona artigianale - realizzazione strada località San Giorgio
- per un importo dei lavori da appaltare di euro 95'338,12, di cui euro 92'438,12 oggetto dell'offerta ed euro 2'900,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a (*specificare la tipologia del procedimento di aggiudicazione*), il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento del, n. in data, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa per il prezzo complessivo di euro 95'338,12 sopra specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

Art.1.1

Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art.1.2

Ammontare del contratto

- L'importo contrattuale ammonta ad euro (in lettere

.....),

di cui:

euro per lavori;

euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

- L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.
- Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'art. 53 del DLgs del 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito DLgs 163/2006); per la parte di lavori "a corpo", prevista in euro, il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", prevista in euro, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Art.1.3

Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

- L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 15, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
- Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

Art.1.4

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore-direzione del cantiere

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM del 19 aprile 2000, n. 145 (d'ora in poi Cap. Gen. n. 145/00), l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di, all'indirizzo presso
- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante; per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Capitolo 2

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.2.1

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di nella stessa misura e secondo le modalità previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al comma 4 dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art.2.2

Responsabilità verso terzi e assicurazione

- L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
- L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di euro

Art.2.3

Adempimenti in materia di lavoro dipendente-previdenza e assistenza

- L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00.
- L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 108, comma 6, del DLgs 163/2006, per come di seguito integrato ad opera dell'art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223 (d'ora in poi, rispettivamente, legge n. 248/2006 e DL n. 223/2006).
- Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante può pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

- In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 266 di conversione del DL n. 210/02, l'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da di in data numero d'ordine

Art.2.4

Adempimenti in materia antimafia

- Ai sensi del combinato disposto del DLgs dell'8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252 (d'ora in poi DPR n. 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base:

(scegliere una delle quattro opzioni alternative indicate in funzione dell'importo contrattuale)

(per contratti di importo fino 154.937,07 euro)

alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, del DPR n. 252/98.

(per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98, rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di, ai sensi dell'art. 6 del citato DPR n. 252/98(vedi nota 1).

(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data, numero e archiviata al protocollo informatico dell'ente appaltante alla posizione numero, trasmessa dalla Prefettura di, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 252/98.

(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)

alla comunicazione rilasciata in data al numero dalla Prefettura di, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 252/98(vedi nota 2).

1) La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.

2) La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.

Art.2.5

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

- L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:
 - * il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del DLgs 19 settembre 1994, n.

626;

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, del DLgs n. 494 del 1996)

- * un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento che soddisfi i requisiti di cui all'art. 49, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto;
(ovvero, in alternativa, per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, del DLgs n. 494 del 1996)
- * eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante di cui all'art. 49, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto;
- * un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b)(vedi nota 1).
- Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza(vedi nota 2)) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
- Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

3) Il piano operativo di sicurezza presentato dall'appaltatore rappresenta un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, nel caso di cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, del DLgs . 494 del 1996; viceversa, in caso di cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, del DLgs . 494 del 1996, il piano operativo di sicurezza rappresenta un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento messo a disposizione dalla stazione appaltante.

4) In caso di cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, del DLgs . 494 del 1996.

Capitolo 3

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.3.1

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

- I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 15 giorni dalla predetta stipula.
- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 gg. (in lettere sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art.3.2

Penale per ritardi

- In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
- La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Art.3.3

Sospensioni e riprese dei lavori

- È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 22, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.3.4

Contabilizzazione dei lavori

- La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale d'Appalto.
- I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art.3.5

Oneri a carico dell'appaltatore

- Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti, dal DLgs 163/06, dal DPR n. 554 del 1999 (di seguito Reg. n. 554/99), fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento generale di cui all'art. 5 del DLgs 163/06, e/o dal Cap. Gen. n. 145/00. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per:
 - * l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - * il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - * attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta

dei lavori;

- * rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- * e vie di accesso al cantiere;
- * a messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- * passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- * la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 25 del presente contratto.

Art.3.6

Variazioni al progetto e al corrispettivo

- Qualora l'ente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del DLgs 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 136 del Reg. n. 554/99.
- I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del DLgs 163/06.

Art.3.7

Invariabilità del corrispettivo

- Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
- Per l'applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art.3.8

Pagamenti

- La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione nei casi consentiti dalla legge.
- All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro 25'000,00;
- Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, ai sensi dell'art.104, comma 3, del Reg. n. 554/99, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
- Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.3.9

Ritardo nei pagamenti

- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 31 e all'art. 32, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.
- Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.3.10

Subappalto

- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo)
- Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto.
(ovvero, in alternativa, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
- Non è ammesso il subappalto.

Art.3.10

Risoluzione del contratto

- L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.
- L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto, secondo le modalità indicate al menzionato articolo 58.

Art.3.12

Collaudo e manutenzione

- Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 63, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto.
- L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
- Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del DLgs 163/06, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

- L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.3.13

Controversie(in caso di appalti di importo > 10 milioni di euro)

- Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento avvia, in corso d'opera, la procedura prevista all'art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, quale che sia il loro importo economico, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all'art. 55, comma 7, del Capitolato speciale d'appalto.
- In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione è demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di procedura civile.

O in alternativa

È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente.

(in caso di appalti di importo < 10 milioni di euro)

- Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento avvia, in corso d'opera, la procedura prevista all'art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all'art. 55, comma 3, del Capitolato speciale d'appalto.
- In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di procedura civile.

O in alternativa

È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente.

Capitolo 4

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.4.1

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Art.4.2

Documenti contrattuali

- Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:
 - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - gli elaborati progettuali;
(per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex DLgs 494 del 1996)
 - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, del DLgs 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131 del DLgs 163/06;
(in alternativa, per cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex DLgs 494 del 1996)
 - il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera b), DLgs 163/2006;
(in ogni caso)
 - il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), DLgs. 163/06;
 - il cronoprogramma di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.4.3

Spese di contratto e trattamento fiscale

- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
- L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente appaltante.

E richiesto, io(in qualità di), ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell'ente appaltante
l'Appaltatore